

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO IN FORMA ASSOCIATA

DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE

TRA I COMUNI DI BRESSANA BOTTARONE, CIGOGNOLA, TORRAZZA COSTE E BAGNARIA.

L'anno duemiladodici addì sei del mese di ottobre

Il Comune di Bressana Bottarone (PV) con sede in Piazza Guglielmo Marconi, codice fiscale/partita IVA 00447770181, rappresentato dal Sindaco pro tempore, Dott. Davide Rovati, che agisce in esecuzione della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 24.09.2012

E

Il Comune di Cigognola (PV) con sede in Piazza Castello codice fiscale 84000590186 partita IVA 00475090189 rappresentato dal Sindaco pro tempore Rosanna Rovati che agisce in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 06.09.2012

E

Il Comune di Torrazza Coste (PV) con sede in Piazza Vittorio Emanuele II° codice fiscale/partita iva 00485150189 rappresentato dal Sindaco pro tempore Sig. Ermanno Pruzzi che agisce in esecuzione della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 06.09.2012

E

Il Comune di Bagnaria (PV) con sede in Via Novembre n. 6 - codice fiscale 86003510186/ partita iva 01830450183 rappresentato dal Sindaco pro tempore Sig. Gianluigi Bedini che agisce in esecuzione della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 01.09.2012

PREMESSO CHE

L'art. 10 ,D.P.R. n. 465/1997 "Regolamento recante disposizioni in materia di ordinamento dei segretari comunali e provinciali a norma dell'art.17, comma 78, della Legge 15 maggio 1997, n. 127", prevede che i Comuni le cui sedi di segreteria sono ricomprese nell'ambito territoriale della stessa Sezione Regionale dell'Agenzia autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali possono, anche nell'ambito di più ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni, stipulare fra loro convenzioni per l'ufficio di segreteria

L'art.10. comma 2, dello stesso D.P.R. n. 465/1997, precisa che le suddette convenzioni devono stabilire le modalità di espletamento del servizio di segreteria, individuare il Sindaco competente alla nomina e revoca del segretario comunale, la durata della convenzione, la possibilità di recesso da parte di ciascuno dei Comuni firmatari della convenzione e reciproci obblighi e garanzie;

Le Amministrazioni comunali di Bressana Bottarone (PV) Cigognola (PV) Torrazza Coste (PV) e Bagnaria (PV) intendono avvalersi della facoltà prevista dal già citato art.10 del D.P.R. N. 465/1997,

di stipulare una convenzione per la gestione in forma associata del servizio di segreteria comunale. in quanto i quattro Comuni, appartenenti all'ambito territoriale della stessa Sezione Regionale dell'Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, mediante la scelta di convenzionarsi per l'ufficio di segreteria, potrebbero avvalersi di un segretario comunale per un numero di ore senz'altro adeguato all'impegno richiesto con indubbio risparmio economico.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – OGGETTO E FINALITÀ

- I Comuni di Bressana Bottarone, Cigognola, Torrazza Coste e Bagnaria stipulano la presente convenzione al fine di svolgere in modo coordinato ed in forma associata il servizio e la funzione di Segreteria comunale

Art. 2 - COMUNE CAPO CONVENZIONE

- Le parti concordano che il Comune capo convenzione è il Comune di Torrazza Coste

Art. 3 – NOMINA E REVOCA DEL SEGRETARIO COMUNALE

- Il potere di nomina e revoca del segretario comunale viene affidato al Sindaco del Comune capo convenzione, previo accordo con i Sindaci degli altri Comuni. La revoca è ammessa nei soli casi previsti dalla legge. Lo scioglimento della convenzione non determina cessazione della carica del segretario comunale il quale, in tal caso, acquisirà la titolarità del Comune precedentemente capo Convenzione.
- Tutte le decisioni inerenti la posizione giuridica e funzionale del segretario comunale saranno prese con atto formale del Sindaco capo convenzione, previo accordo con i Sindaci degli altri Comuni.
- E' fatta salva la possibilità di ogni Sindaco di conferire al Segretario titolare della sede convenzionata altre funzioni oltre a quelle previste dalla legge, dallo statuto o dai regolamenti, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. e, del decreto legislativo n. 267/2000.

Art. 4 – ARTICOLAZIONE DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA DEL SEGRETARIO COMUNALE.

- Le prestazioni lavorative del segretario comunale sono articolate in modo di assicurare la presenza del segretario medesimo in ciascun ente per un numero di ore lavorative commisurate alle dimensioni demografiche del Comune, a quelle degli apparati burocratici e alla complessità delle problematiche dei medesimi enti convenzionati.
- In linea di massima le prestazioni lavorative del segretario comunale sono così ripartite:
 - 55% dell'orario complessivo presso il Comune di Bressana Bottarone,
 - 20% dell'orario complessivo presso il Comune di Torrazza Coste,
 - 15% dell'orario complessivo presso il Comune di Cigognola ,
 - 10% dell'orario complessivo presso il Comune di Bagnaria.

- La distribuzione dell'orario di lavoro sarà stabilita con successivo atto assunto di concerto tra i quattro Sindaci ed il Segretario comunale. Tale distribuzione dovrà comunque assicurare la flessibilità dell'orario, per conciliare le necessità contingenti di servizio presso ciascun Comune convenzionato, che saranno valutate caso per caso dal Segretario comunale.

Art. 5 – CLASSE DI CONVENZIONE DI SEGRETERIA

- La presente convenzione è classificata nella classe III^A, a norma delle disposizioni in materia di classificazione dei Comuni per l'assegnazione del Segretario comunale, di cui alle tabelle A e B allegato al D.P.R. 23 giugno 1972, n. 749, in quanto la popolazione complessiva ammonta ad abitanti 3.575 per il Comune di Bressana, 1.365 per il Comune di Cigognola, 1.703 per il Comune di Torrazza Coste e 684 per il Comune di Bagnaria per complessivi 7.397 abitanti (dati al 31/08/2012).

Art. 6 – TRATTAMENTO ECONOMICO DEL SEGRETARIO COMUNALE

- Spetta al segretario comunale, a norma dell'art. 45 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei segretari comunali e provinciali del 16 maggio 2001, oltre al trattamento economico in godimento una retribuzione mensile aggiuntiva di importo pari alla maggiorazione del 25% della retribuzione complessiva di cui all'art. 37, comma 1, da a) ad e) dello stesso Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, in godimento, oltre ad ogni ulteriore eventuale beneficio previsto dalla normativa e/o dai successivi CCNNLL ed accordati dalle Amministrazioni Comunali interessate ed al rimborso delle spese di viaggio, regolarmente documentate, sostenute per recarsi da uno all'altro dei Comuni convenzionati, da calcolarsi secondo quanto stabilito dalla vigente normativa;
- Il trattamento economico del segretario comunale, compresa la retribuzione mensile aggiuntiva, sarà automaticamente adeguato alle decorrenze ed ai valori fissati dal relativo contratto collettivo nazionale di lavoro della categoria.

ART.7 – FORME DI CONSULTAZIONE

- Le forme di consultazione tra gli enti convenzionati sono costituite da incontri periodici, da tenersi fra i rispettivi Sindaci, che operano in accordo con il segretario comunale, al fine di garantire il buon funzionamento del servizio di segreteria e la puntuale esecuzione della presente convenzione.
- Il Comune capo convenzione si impegna a garantire agli altri Comuni tutte le informazioni necessarie al controllo del servizio. Ogni segnalazione concernente il servizio, da effettuarsi alla Prefettura di Milano – UTG - Ufficio per la gestione dei Segretari Comunali e provinciali, dovrà essere concordato fra gli enti convenzionati.

Art.8 – DURATA E CAUSE DI SCIOGLIMENTO

- Gli effetti della presente convenzione decorrono dal 1° novembre 2012 previa assegnazione in servizio presso la sede convenzionata del segretario comunale nominato dal Sindaco

competente secondo la procedura prevista nei provvedimenti dell'Ex Agenzia autonoma per la Gestione dei Segretari Comunali e Provinciali. Sino a tale data resta fermo il servizio di segreteria in ogni singolo Comune, così come esistente.

- La presente convenzione ha durata pari ad anni due e comunque sino al 31/12/2014
- La presente convenzione può essere risolta per una delle seguenti cause:
 - a) Per scadenza naturale dei termini;
 - b) Per risoluzione consensuale mediante conformi provvedimenti deliberativi consiliari adottati dalle quattro Amministrazioni comunali;
 - c) Per recesso unilaterale di una delle quattro Amministrazioni comunali convenzionate, da adottare con deliberazione consiliare che produrrà i suoi effetti decorsi sessanta giorni dalla data di esecutività della delibera medesima.
- La durata della convenzione è prorogabile per volontà espressa dalle parti.
- Dei provvedimenti di costituzione e scioglimento viene data immediata e tempestiva comunicazione alla Prefettura di Milano – UTG – Ufficio per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, per l'adozione dei provvedimenti concernenti la posizione giuridica ed il trattamento economico del segretario comunale

Art.9 –RAPPORTI ECONOMICI

- I rapporti finanziari tra gli enti convenzionati sono ispirati ai principi di solidarietà e dell'equa ripartizione degli oneri.
- La spesa relativa al trattamento economico del segretario comunale è ripartita in proporzione diretta alle ore lavorative prestate a ciascun Comune, come definite al precedente art. 4, comma 2; parimenti a carico di ciascun Comune, nello stesso rapporto, ogni altro onere economico è previsto dal contratto collettivo di lavoro dei segretari comunali e provinciali, come pure l'onere previsto dell'art. 20, commi 3 e 4, del regolamento istitutivo dell'Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, emanato con D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465.
- L'onere per il rimborso delle spese di viaggio sostenute dal segretario comunale per recarsi dal Comune capo convenzione agli altri Comuni e ritorno, sono ripartite tra i quattro Comuni aderenti alla presente convenzione sempre in modo proporzionale.
- Il Comune capo convenzione eroga per intero le competenze economiche spettanti al segretario comunale; gli altri Comuni convenzionati provvedono a versare la parte di spesa a loro carico entro trenta giorni dal ricevimento di specifico prospetto per il recupero degli oneri economici, redatto dal Comune capo convenzione con cadenza mensile. Su rendiconto annuale redatto dal Comune capo convenzione entro il mese di gennaio, sono altresì regolati tra le parti eventuali conguagli a saldo. Sui ritardati pagamenti sono dovuti gli interessi legali.
- Le spese per missioni e per trasferte svolte dal segretario comunale, se dovute, sono esclusivamente a carico dei Comuni nel quale o nell'interesse del quale tali prestazioni sono effettuate.
- Gli oneri per la partecipazione a corsi, giornate di studio, convegni seminari e simili sono a carico degli enti convenzionati in parti uguali

- Qualora siano state conferite al segretario comunale altre funzioni, oltre quelle previste dalla legge, dallo statuto o dai regolamenti, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. e), del decreto legislativo n. 267/2000, il relativo onere sarà posto interamente a carico del Comune interessato.

Art. 10 - FERIE, CONGEDI, ASPETTATIVE

- Le assenze per ferie, per congedi ordinari, per congedi straordinari e per aspettative, sono autorizzate dal Sindaco del Comune capo convenzione, secondo le disposizioni dell'ex Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali,
- La sostituzione del segretario comunale della sede convenzionata è richiesta dal Sindaco del Comune capo convenzione, secondo le disposizioni dell'ex Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali

Art. 11 – RINVII

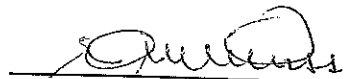
Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si rinvia alle norme di legge vigenti in materia.

Art. 12 – REGISTRAZIONE

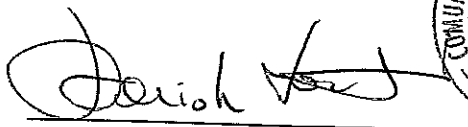
La presente Convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso, a norma delle vigenti disposizioni in materia di imposta di registro.

Letto, approvato e sottoscritto.

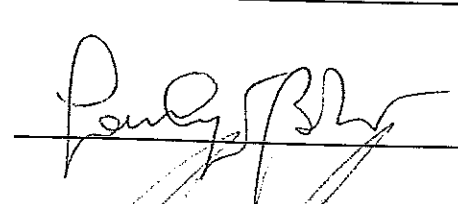
Il Sindaco di TORRAZZA COSTE (Ermanno Pruzzi)



Il Sindaco di BRESSANA BOTTARONE (Davide Rovati)



Il Sindaco di BAGNARIA (Gianluigi Bedini)



Il Sindaco di CIGOGNOLA (Rosanna Rovati)

